

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto consiste in:

- 1) **Servizio di manutenzione ordinaria** del verde, consistente in sfalcio del prato, manutenzione delle aiuole e contenimento di piccoli cespugli con smaltimento del materiale di risulta (rami, foglie.....) presso le seguenti strutture:
 - a) Villa del Pensionato – Via S. Francesco 3 – Rocca San Casciano (FC) - Tel.0543/951275 sig.ra Antonella o Dr.ssa. Colasuonno;
 - b) O.P. Spedale G.Zauli da Montepolo – P.le SS. Annunziata 6 – Dovadola (FC) Tel. 0543/934607 Sig.ra Manuela o Dott.ssa Matteuzzi;
 - c) Centro Sociale – Via Benericetti 4 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) - Tel. 0543/767664 sig.ra Oana o Dr. Marchesano;
 - d) O.P.Piccinini – Via Piccinini 28 – Predappio (FC) - Tel.0543/922320 sig.ra Anna o Dr.ssa Colasuonno;
 - e) Sede amministrativa Baccanelli - Via Piccinini 66 - Predappio (FC) - Tel. 0543/1900837 Geom. Mauro Casadei;
 - f) Casa di Riposo P. Artusi - Via Massi 2 - Forlimpopoli (FC) - Tel. 0543/743446 sig.ra Paola o Dr. Marchesano;
 - g) Casa Mariani – Via Saffi 104 – Forlimpopoli (FC) – Tel. 0543/744689 sig.ra Carmen.

- 2) **Servizio a richiesta:**
 - a) manutenzione straordinaria del verde, consistente in sfalcio del prato, manutenzione delle aiuole e contenimento di piccoli cespugli con smaltimento del materiale di risulta presso le stesse strutture oltre alla frequenza prevista annualmente;
 - b) taglio della siepe (altezza inferiore a 3 mt e lunghezza circa 100 ml) con smaltimento del materiale di risulta presso la struttura Casa di Riposo P. Artusi - Via Massi 2 - Forlimpopoli (FC);
 - c) raccolta e smaltimento foglie nella stagione autunnale presso le strutture Centro Sociale – Via Benericetti 4 – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) e Casa di Riposo P. Artusi - Via Massi 2 - Forlimpopoli (FC);
 - d) intervento di operatore con attrezzatura minuta (tosaerba, forbici, decespugliatore, motosega);

- e) qualsiasi necessità in merito a potature, manutenzione del verde di cui l'Ente possa avere l'esigenza;

considerando la seguente frequenza di intervento:

- a) per la manutenzione ordinaria una frequenza di norma mensile come segue:
- anno 2024 = 5 interventi (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre)
 - anno 2025-2026: = 7 interventi annui (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre)
- b) per manutenzione straordinaria, interventi solo a seguito di specifica richiesta dell'Ente;
- c) per il taglio della siepe presso la struttura Casa di Riposo P. Artusi di Forlimpopoli la frequenza richiesta è di norma 2 volte l'anno: 1 intervento in primavera, 1 intervento a fine estate;
- d) per la raccolta e smaltimento foglie presso le strutture Centro Sociale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e Casa di Riposo P. Artusi di Forlimpopoli previsto 1 intervento nella stagione autunnale/invernale;

E' facoltà dell'Ente richiedere interventi ulteriori in aggiunta alle frequenze indicate o di ridurre il numero degli interventi previsti annualmente in base alla situazione contingente.

Art. 2 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

La ditta deve eseguire il servizio a regola d'arte, con la massima puntualità e tempestività, in conformità alle prescrizioni del presente documento ed in ragione delle esigenze dell'Asp del Forlivese.

Sarà a completa cura ed onere della ditta:

- il rispetto nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme di legge e regolamentari relative a prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, dopo la data di stipula del contratto;
- la predisposizione di tutte le cautele e le misure necessarie, per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e cose nell'esecuzione del servizio;
- il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta (foglie, rami),
- gli adempimenti relativi a licenze, autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario per effettuare le prestazioni richieste;
- le attrezzature e strumentazioni necessarie per svolgere il servizio,

inoltre la Ditta ha l'obbligo di lasciare in ordine, al termine di ogni di ogni prestazione effettuate, l'area cortilizia trattata.

Art. 3 – PERSONALE

La Ditta deve espletare tutte le prestazioni contrattuali con la propria organizzazione di personale, utilizzando idonee attrezzature tecniche e/o quanto altro possa in ogni caso occorrere per il più razionale e perfetto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tal riguardo la Ditta dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano conformi alla normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso soggetti specializzati.

La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale incaricato di svolgere il servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché a continuare ad applicare i contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

La Ditta garantisce l'Asp del Forlivese esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, per tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti sopra indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro ed agli Enti competenti.

L'Asp del Forlivese rimane completamente estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Ditta, a cui viene affidato il servizio, ed il personale da questa dipendente.

Il rapporto giuridico di servizio, di dipendenza degli operatori, resta, a tutti gli effetti, nessuno escluso, in capo alla Ditta a cui è affidato il servizio, che assume nei confronti dell'Asp del Forlivese l'esclusiva veste di affidataria nell'espletamento del servizio.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Ditta assuntrice, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Inoltre la Ditta deve assicurare che il proprio personale:

- sia competente ed appositamente formato sulle specifiche del servizio e sulle norme di igiene e sicurezza da applicare, nonché utilizzi i Dispositivi di Protezione individuali occorrenti in relazione all'attività da svolgere;
- indossi una divisa idonea al servizio e sia munito di cartellino di riconoscimento, come previsto dalla normativa vigente;
- tenga un comportamento corretto ed agisca in ogni occasione con la diligenza professionale specifica;
- nello svolgimento del servizio eviti di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle strutture.

Art. 4 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Asp del Forlivese si riserva la facoltà di provvedere a controlli sull'attività effettuata da parte della Ditta, al fine di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità e per accertare la regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

La Ditta, per consentire e favorire tale attività è obbligata a fornire tutte le notizie e tutta la documentazione che l'Ente riterrà necessaria a tal fine.

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di affidamento del servizio, ovvero minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

Il contratto si risolverà pertanto prima della scadenza, qualora venga raggiunto, prima di tale data, l'importo massimo previsto.

L'Ente si riserva la facoltà:

- di prorogare il contratto alle medesime condizioni economiche e modalità operative per un anno nel caso in cui alla scadenza non sia esaurito il valore contrattuale;
- nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di estendere, sospendere, interrompere o ridurre il servizio qualora intervengano processi di riorganizzazione aziendale o in relazione ad eventi di carattere particolare. In tal caso la Ditta affidataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali aumenti, decurtazioni e/o interruzioni del servizio. Alla Ditta saranno riconosciute solo le prestazioni effettivamente prestate.

Art. 6 – CLAUSOLA SPECIALE CONSIP/INTERCENT-ER

L'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 7/8/2012 (Spending Review 2), ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a 15 giorni, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa o Intercent-Er, successivamente alla data formale del presente affidamento, siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alle succitate convenzioni. In caso di recesso l'appaltatore, ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite.

Anche a seguito di revisione, i prezzi non potranno mai essere superiori a quelli delle convenzioni Consip o Intercent-Er attive durante il periodo di vigenza contrattuale. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 7 – PERIODO DI PROVA

Per i primi 6 (sei) mesi dalla data di inizio del servizio, l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva del servizio espletato.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo

corrispettivo per la parte del servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorsi sei mesi senza che l'Ente abbia esercitato la facoltà di recesso, l'affidamento si intende confermato per tutto il periodo dell'affidamento stesso.

Art. 8 – AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo dell'affidamento è di € 39.990,00 (euro trentanovemilanovecentonovanta/00).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per la Ditta, in quanto saranno fatturati solo gli interventi programmati e specificati nel presente documento ai prezzi indicati dalla ditta nell'offerta economica, oltre alle prestazioni extra direttamente richieste dall'Ente.

Art. 9 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I), pubblicati.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese mediante PEC, tassativamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. L'adeguamento decorrerà dall'inizio del mese contrattuale successivo alla presentazione della richiesta, accettata formalmente dall'Ente a seguito di apposita istruttoria.

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta nell'annualità.

Art. 10 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione dei corrispettivi inerenti dovrà avere cadenza mensile con la specifica dei servizi svolti presso ogni singola struttura.

Dovrà essere emessa sempre una fattura separata per il servizio svolto presso Casa Mariani a Forlimpopoli.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese

Via Piccinini 66 – 47016 Predappio (FC)

C.F./P.I. 03882990405

Ogni fattura dovrà indicare il codice, CIG, che sarà comunicato con la procedura telematica, pena la non accettazione della stessa.

In nessun caso potranno essere conteggiate prestazioni non richieste dall'amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati tramite il servizio di tesoreria solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio. Eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto alla ditta di sospendere le prestazioni o di richiedere la risoluzione del contratto.

I pagamenti, ove non emergano contestazioni sul servizio, verranno effettuati entro 60 giorni da data fattura, previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio.

L'Ente è soggetto a Split Payment (Legge 190/2014, art.1, comma 629, lett.b).

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva, a registrare tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all'esecuzione del presente contratto, sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge 136/2010 c.m., ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dalla Ditta come conti dedicati alle commesse pubbliche. Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente contratto, sarà comunicato con la procedura telematica

La Ditta si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai medesimi fini la Ditta si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da essa sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte dell'Ente, il quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. La Ditta, in caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta è l'unica responsabile, sia verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti o anche come conseguenza delle prestazioni medesime, tenendo al riguardo sollevata l'Asp del Forlivese da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei propri confronti.

A tal fine la ditta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia della propria polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia, relativa alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, tra cui l'Ente, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Ente e, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolve di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 – PENALI

La Ditta dovrà svolgere il servizio come indicato nel presente documento.

Qualora l'esecuzione di tali compiti non dovesse soddisfare le richieste dell'Ente, seppur in modo parziale, erroneo e/o fuori tempo previsto, è prevista l'applicazione di penali.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità, e non abbia provocato alcuna conseguenza al servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Ente addebiterà penali per:

- ritardo nell'esecuzione del servizio con mancato rispetto della frequenza di intervento per la manutenzione ordinaria come specificato all'art.1: € 100,00 al giorno per evento;
- mancata intervento a richiesta non effettuato entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta stessa: € 100,00 al giorno per evento;

Deve considerarsi tale anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo parziale.

In ogni caso l'Ente potrà applicare alla Ditta penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

Tali sanzioni non escludono altre conseguenze previste dal presente documento.

Si prescinde dall'applicazione delle penali di cui sopra nel caso di motivi non imputabili alla Ditta, nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dall'Ente specifica autorizzazione scritta per le deroghe eventualmente richieste.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Ente avrà comunque facoltà di

richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Nel caso in cui la Ditta non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, l'Asp del Forlivese potrà anche sospendere l'importo relativo all'azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati dall'Ente alla Ditta, la quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Asp del Forlivese, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, l'Ente potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto relativo al presente affidamento, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- la Ditta ceda in tutto o in parte il contratto d'affidamento a terzi;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- la ditta si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente documento, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal presente documento e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, l'Ente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la ditta perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'affidamento;
- la ditta ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'affidamento senza il preventivo assenso dell'Ente.
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della ditta.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'affidamento, la ditta sarà soggetta al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, l'Ente dovrà corrispondere alla ditta la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, mentre la ditta dovrà garantire il servizio fino alla conclusione delle procedure per un nuovo affidamento.

Art. 15 – SUBAPPALTO

E' ammesso l'istituto del subappalto, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, senza alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta, che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al titolo IV Capo II del D. Lgs. 36/2023.

L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora la Ditta non abbia espresso la volontà di subappaltare in sede di presentazione dell'offerta e non rispetti le modalità previste da legge.

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni contrattuali, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

In riferimento ad ogni transazione finanziaria che verrà effettuata l'appaltatore dovrà procedere all'indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.), che sarà comunicato con la procedura telematica.

Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta cedere a qualsiasi titolo il contratto, anche parzialmente

Art. 17 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente affidamento. La ditta, da parte sua, si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Ente, assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Analogamente l'Ente si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della ditta.

Art. 18 – NORME DI SICUREZZA

La ditta nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente documento, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'Ente.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del servizio, tutte le norme di cui sopra, oltre a quelle che eventualmente fossero emanate durante il periodo di validità del contratto.

Art. 19 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE

La ditta che, nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto, cambiasse denominazione sociale ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare, con mediante comunicazione via PEC, il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Ente.

Art. 20 – DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, DEL DPR 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Art. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Il personale dipendente e i collaboratori della Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente documento, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 aggiornato al D.P.R. n. 81/2023.

Art. 22 – CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Tutte le spese contrattuali inerenti il presente affidamento, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Ditta.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 e s.m.i. e non è soggetto ad imposta di bollo, come da tabella di cui all'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

La stipulazione che potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti autocertificati.

Art. 23 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via

amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente. Sarà competente esclusivamente il Foro di Forlì.

Art. 24 – OSSERVANZA DI PRESCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E LEGGI

L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme del Contratto e del presente documento, nonché alle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'affidamento in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente documento da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme applicabili e della loro incondizionata accettazione.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/16

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali del partecipante, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente bando, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese secondo le finalità di seguito elencate:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare al fine della produzione di un elenco degli idonei per la stipula dei contratti (artt. 9-10 GDPR);
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del concorrente all'avviso per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, all'interno dell'ente tra gli autorizzati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al bando, quali la pubblicazione dell'esito dello stesso e per l'applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 15 GDPR;
- i dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle attività connesse al bando di gara in oggetto;
- il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall'artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. Per l'esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Ente;



Azienda Servizi alla Persona del Forlivese

Via Piccinini, 66 – 47016 Predappio (FC)
Codice fiscale/Partita IVA 03882990405
Telefono [0543 1900837](tel:05431900837) Fax [0543 1900838](tel:05431900838)
Email: info@aspforlivese.it
PEC: aspforlivese@pec.aspforlivese.it

- il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese nella figura del Legale Rappresentante pro tempore Ing. Stefano Bondi.
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è reperibile per qualsiasi aspetto inerente alla privacy al nr. 049-0998416 o scrivendo una mail a: dpo@robbyone.net oppure una PEC a: dpo.robbyone@ronepec.it.

Resp. del Progetto
F.to Dr. Massimiliano Pedulli